

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRABUCCHI, DINDO, LIMONI, VALSECCHI Athos e BELOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1971

#### Servizi di cassa e di tesoreria di enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Con due distinti disegni di legge il Governo presentò nella terza e nella quarta legislatura la proposta di modificare le norme relative al deposito delle somme di spettanza di enti pubblici per autorizzare gli enti stessi ad affidare, anche in deroga alle norme istitutive e statutarie, i propri servizi di cassa e di tesoreria a tutti gli istituti di credito aventi i requisiti per essere ammessi a prestare fidejussione a termini del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La norma sembrava e sembra opportuna in un regime come l'italiano, in cui tutti gli istituti di credito agiscono sotto la vigilanza dell'istituto di emissione e all'esercizio stesso del credito, sotto vari aspetti, cooperano tutti gli istituti per una attività coordinata ed integrata attraverso l'azione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I disegni di legge (n. 3790 Camera dei deputati, III legislatura, e 2432 Senato, IV legislatura) rimasero allo stato di proposte benchè non abbiano trovato ostacoli nel loro *iter*. Decaddero infatti per lo scioglimento delle Camere.

Sembra ora ai sottoscritti opportuno di ripresentare la proposta, facendola oggetto

di iniziativa parlamentare, per venire incontro ad esigenze sentite in periferia, là dove, in linea di fatto, i vari istituti esistenti concorrono alla gestione di cassa e di tesoreria dei vari enti, con preferenze determinate o da motivi locali, o da antica consuetudine di affari, o da particolari tradizioni di larghezza degli uni o degli altri (se si tratta soprattutto di servizi resi ad enti di beneficenza).

Va aggiunto che recentemente la questione si è ripresentata con certa urgenza perchè il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha formalmente richiamato alla legge (articolo 59 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che in alcune provincie da decenni intrattenevano i loro rapporti con preferenza verso le banche popolari più vicine per natura agli operatori economici.

In sostanza non vien chiesto da alcuno un trattamento di privilegio, ma si domanda che sia concessa parità di diritti, qualora ricorrano le garanzie necessarie di sicurezza, a tutti gli istituti di credito, senza distinzioni che sembra ricordino periodi sorpassati e

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

limitazioni non giustificate in regime democratico.

Perciò i proponenti si permettono di invocare dal Senato della Repubblica il voto favorevole ad una norma che appare soprattutto giusta e certamente favorevole agli

enti pubblici che, se avranno *in loco* la possibilità di scelta fra i vari istituti operanti in sede per affidar loro i servizi di cassa e di tesoreria, certamente potranno meglio contrattare anche le condizioni alle quali il servizio abbia ad essere affidato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Gli enti pubblici possono, anche in deroga alle norme istitutive e statutarie, affidare i propri servizi di cassa e di tesoreria ed intrattenere rapporti bancari con le aziende di credito aventi i requisiti per essere ammesse a prestare fidejussione a termini del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche alle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato in deroga all'articolo 59 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 98 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con le modificazioni di cui alle leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.